

## COMUNICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
cod. fisc. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Con riferimento alla:

- Imposta Municipale Unica (IMU)
- Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)
- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)
- Canone Patrimoniale Unico (in vigore dal 2021)

### COMUNICA

di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 D. Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i. per :

- **insufficiente/omesso versamento in acconto/saldo dovuto entro il \_\_\_\_\_ e regolarizzato:**

*dal 1° al 14° giorno oltre il termine per il pagamento*  
TRIBUTO NON VERSATO € \_\_\_\_\_  
SANZIONI (0,1% per ogni giorno di ritardo) € \_\_\_\_\_  
INTERESSI giornalieri (tasso 5,00% annuo fino al 31/12/2023) € \_\_\_\_\_  
**TOTALE** € \_\_\_\_\_

*dal 15° al 30° giorno oltre il termine per il pagamento*  
TRIBUTO NON VERSATO € \_\_\_\_\_  
SANZIONI 1,5% dell'importo da versare € \_\_\_\_\_  
INTERESSI giornalieri € \_\_\_\_\_  
(tasso 5,00% annuo dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023)  
**TOTALE** € \_\_\_\_\_

*dal 31° al 90° giorno oltre il termine per il pagamento*  
TRIBUTO NON VERSATO € \_\_\_\_\_  
SANZIONI 1,67% dell'importo da versare € \_\_\_\_\_  
INTERESSI giornalieri € \_\_\_\_\_  
(tasso 5,00% annuo dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023)  
**TOTALE** € \_\_\_\_\_

*dal 91° giorno ed entro un anno dal termine per il pagamento*  
TRIBUTO NON VERSATO € \_\_\_\_\_  
SANZIONI (1/8 del 30%) 3,75% € \_\_\_\_\_  
INTERESSI giornalieri € \_\_\_\_\_  
(tasso 1,25% annuo fino al 31/12/2022 e tasso 5,00% annuo dal 01/01/2023)  
**TOTALE** € \_\_\_\_\_

- di aver provveduto al versamento, **di cui si allega copia**, in data \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_.

San Casciano in Val di Pesa, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.

Quindi oltre il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al **4,29%** (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del **5%** (1/6 della sanzione).

**N.B. Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte dell'ufficio Tributi, delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati ne siano venuti formalmente a conoscenza.**

Si riportano a seguire le diverse misure degli interessi legali secondo il periodo di vigenza:

Tasso legale 2018: 0,3% annuo
Tasso legale 2019: 0,8% annuo
Tasso legale 2020: 0,05% annuo
Tasso legale 2021: 0,01% annuo
Tasso legale 2022: 1,25% annuo
Tasso legale 2023: 5,00% annuo